# 14/42/04

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

# TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE III CIVILE :

In persona del giudice istruttore dott. Caterina Canu in funzione di giudice unico

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n.57726/2006 del ruolo generale, tra

col procuratore domiciliatario avv. Matteo Rezzonico

del foro di Milano, in forza di procura a margine del ricorso; opponente;

in persona del legale

rappresentante, coi procuratori domiciliatari avv.ti Paolo Cieri del foro di Roma e Lorenzo Rossi del foro di Milano, in forza di procura conferita nel giudizio di merito; opposta;

oggetto: opposizione all' esecuzione ex art. 615 cpc;

conclusioni:come da verbale d'udienza in data 2.10.2007 e da fogli

allegati

Copin

## Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 21.2.2006 Improponeva opposizione all'esecuzione in relazione alla procedura esecutiva mobiliare di questo ufficio, iniziata col pignoramento in data 17.2.2006 e preceduta dall'atto di precetto notificatogli il 17.1.2006, col quale la intimava il pagamento della somma di € 7097,65, in forza della sentenza del Tribunale di Milano n.11734/2005, depositata in data 2.11.2005.

A sostegno dell'opposizione l' opponente deduceva che l' opposta non aveva diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti, atteso che era stato azionato col precetto unicamente il capo della sentenza di primo grado, prima del suo passaggio in giudicato, concernente la condanna alle spese del giudizio, il quale, in quanto accessorio ad un capo di sentenza di rigetto, non poteva considerarsi titolo esecutivo.

Chiedeva, quindi, che, previa sospensione dell'esecuzione, venisse dichiarata la nullità e inefficacia del pignoramento, stante la mancanza di un titolo esecutivo.

L' opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione, stante la sua infondatezza, posto che, per i capi di condanna della sentenza, compreso quello concernente il pagamento delle spese processuali, ancorché accessorio ad una pronuncia di rigetto, il titolo doveva considerarsi comunque esecutivo, in considerazione del principio enunciato nell'art.282 cpc.

Il GE, con ordinanza in data 4.4.2006, sospendeva la procedura esecutiva.

Quindi,istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva posta in decisione alla scadenza dei termini assegnati per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza in data 2.10.2007.

### Motivi della decisione

Anzitutto, si osserva che, con l'opposizione proposta, è stato negato il diritto stesso della parte istante a procedere a esecuzione forzata, stante l'inidoneità della sentenza a fungere da titolo esecutivo, perché sprovvista di un contenuto di condanna.

Non è possibile addivenire ad una sentenza di cessazione della materia del contendere, atteso che, sebbene l'opponente abbia dichiarato, in sede di precisazione delle conclusioni, che era stata rigettata l'opposizione al precetto con la sentenza 8284/2006, che ha dichiarato di allegare, detta sentenza non risulta presente nel fascicolo alla data della decisione, né risulta tra i documenti prodotti dall'opponente. Si ignora, pertanto, se detta sentenza abbia riguardato il medesimo precetto e se i motivi di opposizione fossero gli stessi, non avendo, peraltro, l'opponente mai allegato, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, di aver proposto anche opposizione al precetto.

Inoltre, in fatto, non risulta provato il pagamento, atteso che è stata prodotta solo una lettera di accompagnamento, della quale manca la prova della spedizione, con la la fotocopia di due assegni, in relazione ai quali non si sa se siano andati a buon fine, non avendo parte opposta espressamente dato atto del pagamento.

Occorre, pertanto, pronunciarsi nel merito.

Infatti, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la Husarri



sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può essere pronunciata solo nell'ipotesi in cui le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare ogni posizione di contrasto , nonché tale da far venir meno la necessità di una decisione, e sottopongano al giudice conclusioni conformi ,intese a sollecitare la predetta declaratoria ,dovendosi escludere che il giudice possa dichiarare la cessazione della materia del contendere per avere solo una parte allegato l'esistenza di fatti nuovi o allorché una parte insista sulle domande originarie ,così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza.

Nel caso di specie, le parti non hanno svolto conclusioni conformi.

Va precisato, poi, che ,comunque, anche il provvedimento che dichiara cessata la materia del contendere, implicando il rigetto della domanda, obbliga il giudice a pronunciarsi anche in ordine alle spese, tenuto conto della così detta soccombenza virtuale o potenziale.

Si rileva che il titolo posto in esecuzione, nella stessa prospettazione dell'opponente, riveste la natura di sentenza di rigetto, in relazione al merito, sebbene contenga una condanna, relativamente alla statuizione sulle spese.

Relativamente a tale ultimo capo, inequivocabilmente di condanna per quanto accessorio, il titolo si ritiene debba essere considerato "esecutivo" ex art.282 cpc, essendo questa norma generale dell'ordinamento, dopo la novellazione ex art.353/90, in vigore dall'1.1.1993 per le sentenze pubblicate dopo il 19.4.1995, applicabile, secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina alle sole decisioni di condanna, per le quali tuttavia non prevede eccezioni di sorta, salva la possibilità di sospensione ex artt.283 e 351 cpc.



Pertanto, si ritiene possa essere eventualmente opinabile se, nel diritto positivo, tale norma sia applicabile anche alle sentenze che siano solo costitutive o dichiarative, ma che non possa condividersi la tesi, che non trova peraltro alcun riscontro nel testo della legge, secondo cui la pronuncia di condanna, accessoria ad una costitutiva ,dichiarativa o di rigetto (che si sostiene non divenga mai esecutiva bensì solo definitiva col passaggio in giudicato) diverrebbe esecutiva, contrariamente alla regola, solo col passaggio in giudicato.

Del resto, l'art.282 cpc non distingue tra le diverse categorie di sentenze e pare quindi del tutto astratto e disancorato dal testo della legge fare ulteriori distinzioni a seconda che la pronuncia di condanna sia autonoma o conseguenziale rispetto ad altre statuizioni.

Infatti, a fronte di pronunce reputate ex lege efficaci in executivis quanto alle loro statuizioni (principali ) di condanna, non pare legittimamente predicabile (né sembra legittimamente rinvenibile un relativo fondamento normativo ad excludendum) il principio per cui , se i capi di accertamento o costitutivi non possono godere di anticipazione dell'efficacia ex art.2909 e 2908 cc ad un momento anteriore al passaggio in giudicato, in ordine ai capi di condanna accessori debba valere la medesima disciplina, senza che, per converso, possa invece predicarsene la provvisoria esecutorietà, in virtù dell'immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna (tale essendo, inconfutabilmente, quella alle spese).

Condurre alle estreme (ma non fisiologiche) conseguenze il principio di diritto meramente sostanziale accessorium sequitur principale, così assecondando un'operazione di acritica traslazione di tale regula iuris in





seno all'ordinamento processuale, si risolve nel compimento di un'attività esegetica oggi non fondata su alcuna norma di diritto positivo, di un'operazione ermeneutica che, tra l'altro, parrebbe risentire non poco del condizionamento di argomentazioni sicuramente legittime vigente il vecchio testo dell'art.282 cpc ( ritenendosi, all'epoca, che la clausola di provvisoria esecuzione ivi prevista andasse concessa se accordata anche per il merito, salva esplicita esclusione- così già Cass. 8 marzo 1952,n.1302;13 luglio 1971,n.2291-:la stessa dottrina, quando la sentenza di merito fosse stata di mero accertamento e/o costitutiva, negava in larga maggioranza la possibilità di munire la consequenziale condanna alle spese della clausola de qua), ma oggi non confortata da alcuna esplicita conferma di diritto positivo (Cass.civ.,sez.III,10.11.2004,n.21367).

Ora, adita in sede di giudizio di costituzionalità degli artt.282 e 474 cpc, in relazione agli artt.3,111,co.2°, e 24 della Costituzione, anche la Corte ha affermato che l'art.282 cpc munisce di efficacia esecutiva immediata i capi condannatori "accessori", vale a dire di accoglimento di domande accessorie ex art.31 cpc, anche rispetto ad un capo non condannatorio relativo alla domanda principale.

Tuttavia, come osservato dai giudici costituzionali, la condanna alle spese di giudizio non è qualificabile come "accessorio" nel senso di cui all'art.31 cpc, in quanto la pronuncia sulle spese non presuppone una domanda di parte, è irrilevante ai fini del valore della causa ex artt.10 e 31 cpc e trova fondamento unicamente nel contenuto della decisione di merito del giudizio, in virtù del principio della soccombenza (Corte Cost.16.7.2004,n.232).



A parere della Corte, il capo sulle spese deve, quindi, definirsi "corollario" e non "accessorio" della pronuncia di merito, con la conseguenza che la sua natura gli impedisce di vedere anticipata la sua efficacia rispetto alla sua definitività, non chiamando in gioco, sebbene si tratti di un capo di condanna, l'art.282 cpc, che si riferisce invece solo alle pronunce di merito.

Per contro, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16262 del 3.8.2005, tenuto conto di quanto precisato dalla Corte Costituzionale, ha osservato che la giurisprudenza ha sempre attribuito alla condanna alle spese la qualifica di accessoria non nel senso proprio di cui all'art 31 cpc, in considerazione del fatto che tale capo della sentenza non necessita, infatti, di apposita domanda (la quale, sebbene proposta, non incide sul valore della causa) e trova il suo titolo nel doveroso compito del giudice di condannare il soccombente alle spese del giudizio (art.91 cpc).

L'accessorietà viene intesa come dipendenza della condanna alle spese da una pronuncia principale che, per ragioni processuali o di merito, definisce il giudizio e consente di individuare una soccombenza.

In questo senso, il complessivo assetto processuale non consente di sottrarre la condanna della quale trattiamo al regime dell'art.282 cpc, che si deve ritenere disciplini qualsiasi capo condannatorio della sentenza e, dunque, anche quello alle spese(Cass.civ. sez.III, 31.3.2007, n.8059).

Pertanto, a norma dell'art.282 cpc, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di azione.



L'opposizione proposta deve essere, quindi, rigettata, ritenendosi che il titolo azionato sia esecutivo in relazione alla condanna alle spese.

Si ritiene ricorrano giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, stante il contrasto giurisprudenziale in materia.

### **PQM**

Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:

rigetta l'opposizione proposta;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite

Milano, li 2. X. 2007 /13.11.2007

Tencellerie 99-19 CANCELLERIA CRON.

1 DIR. TTORE DI CANCELLERIA 29 UIC. 2007

1 DIR. TTORE DI CANCELLERIA 29 UIC. 2007

